

Avv. Francesco Ferraro

via Dante, 44 - 90141 Palermo
tel 091 589226 - fax 091 7308817
francescoferraro1@gmail.com

Palermo, 16 Giugno 2015

Spett.le
COINRES Ato Pa 4
Piazza Caduti in Guerra, 7
90030 – Bolognetta (PA)

C.F. 03916050820

VIA MAIL ALL'INDIRIZZO PEC:

coinres@legalmail.it

Oggetto: COINRES / DITTA ANTONIO MESCHIS SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI

In riferimento all'incarico conferitomi per il "recupero delle somme indebitamente percepite dalla Ditta Meschis Antonio", all'esito di un approfondimento sulle norme di legge nonché sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull'azione di ripetizione di indebito, si ritiene opportuno sottoporre alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni.

1. BREVE DESCRIZIONE DEI FATTI

Con ricorso del 13.09.2010 la ditta Antonino Meschis, Servizi e Tecnologie Ambientali in persona del legale rappresentante pro-tempore chiedeva al Tribunale Civile di Palermo l'emissione del provvedimento monitorio di cui agli artt. 633 e segg. a carico del Coinres per la somma complessiva di € 84.912,29.

In accoglimento del ricorso il Tribunale di Palermo emetteva nei 5-10.10.2010, decreto ingiuntivo n. 2924/2010 – R.G. 11809/2010, notificato in data 22.10.2010, con il quale ingiungeva al Coinres, il pagamento in favore della ditta Antonino Meschis, Servizi e Tecnologie Ambientali, della somma di € 84.912,29 oltre interessi legali sino al soddisfo, oltre le

spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 595,00 per compensi e € 280,50 per esborsi, oltre IVA C.P.A. e spese successive e occorrente. Il predetto decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva in data 24.02.2011.

Con atto di precetto notificato in data 14.04.2011 la ditta Antonino Meschis, Servizi e Tecnologie Ambientali intimava al Coinres il pagamento della somma di € 92.698,75.

In seguito, con atto di pignoramento notificato in data 3.11.2011 la ditta Antonino Meschis, Servizi e Tecnologie Ambientali intraprendeva azione esecutiva di pignoramento presso terzi nei confronti del debitore e del terzo pignorato - Regione Siciliana -.

La mentovata procedura esecutiva, iscritta a ruolo presso il Tribunale di Palermo - R.G. n. 6278/2011, si è conclusa con l'ordinanza di assegnazione dei 1-9.12.2011, in seguito al quale il terzo pignorato Regione Siciliana "Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità" ha provveduto, giusta decreto di liquidazione n. 1114 del 8.07.2013, al pagamento in favore della ditta Antonino Meschis, Servizi e Tecnologie Ambientali della somma di € 101.811,90.

Tuttavia, dall'esame della documentazione da Voi trasmessa è emerso che gran parte delle fatture su cui parte avversa ha fondato la propria pretesa creditoria sono state liquidate dal Consorzio ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 21.09.2010.

2. SULL'AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO DEL DEBITORE ESPROPRIATO

Sull'eventuale azione di ripetizione di indebito nei confronti della ditta Antonino Meschis, Servizi e Tecnologie Ambientali si rileva che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che *"il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di*

ripetizione di indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.), (Cass. 03/7036)".

Sicché, la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata.

Ciò posto, vi è per il Consorzio un rischio reale di risultare soccombente nell'eventuale giudizio intrapreso nei confronti della ditta Antonino Meschis, Servizi e Tecnologie Ambientali al fine ottenere la restituzione delle somme oggetto della citata procedura esecutiva.

3. SULL'AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO GLI AMMINISTRATORI IN CARICA ALLA DATA IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI

Dall'esposizione dei fatti nonché dall'esame della documentazione da Voi trasmessa sembra lecito ritenere che l'inerzia del Consorzio a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 2924/2010 – R.G. 11809/2010, avvenuta in data 22.10.2010, nonché dell'atto di pignoramento presso terzi eseguita in data 3.11.2011, potrà essere rilevante sul piano della responsabilità degli amministratori del Consorzio in carica al tempo in cui si sono svolti i fatti.

Al riguardo si evidenzia che la predetta azione di responsabilità ha un termine di prescrizione quinquennale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento dovesse essere utile,
resto in attesa di un Vs. determinazioni riguardo le questioni trattate.

Con i miei migliori saluti.

(F.to Avv. Francesco Ferraro)